

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

dell'11 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2009²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004³ sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni interpretative:

Dichiarazione interpretativa generale:

«Conformemente alla risoluzione 59/38 adottata il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Svizzera parte dal principio che la presente Convenzione non sia applicabile ai procedimenti penali.»

Dichiarazione interpretativa ad art. 12:

«La Svizzera ritiene che l'articolo 12 non disciplini la questione delle azioni di riparazione pecuniaria in caso di gravi violazioni dei diritti dell'uomo presumibilmente attribuibili a uno Stato e commesse al di fuori del territorio dello Stato del foro. La Convenzione non pregiudica quindi gli sviluppi del diritto internazionale in questo ambito.»

Dichiarazione interpretativa ad art. 22 par. 3:

«Se lo Stato interessato è un Cantone svizzero, la Svizzera ritiene si debba intendere per lingua ufficiale la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del Cantone in cui è notificato o comunicato il documento.»

¹ RS 101

² FF 2009 1383

³ RS ...; FF 2009 1419

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa

Art. 4a

IV. Immunità degli Stati

La presente legge è applicabile ai procedimenti retti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004⁵ sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni in quanto tale Convenzione non preveda disposizioni derogatorie.

2. Legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale

Titolo prima dell'art. 71a

Sezione 13: Immunità degli Stati

Art. 71a

La presente legge è applicabile ai procedimenti retti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004⁷ sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni in quanto tale Convenzione non preveda disposizioni derogatorie.

⁴ RS **172.021**

⁵ RS ...; FF **2009** 1419

⁶ RS **173.110**

⁷ RS ...; FF **2009** 1419

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Le modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 2 entrano in vigore il giorno in cui la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004⁸ sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni entra in vigore per la Svizzera.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 22 dicembre 2009⁹

Termine di referendum: 1° aprile 2010

⁸ RS ...; FF **2009** 1419
⁹ FF **2009** 7677

Approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. DF
